



STATUTO

Associazione Mornese – Liguria Ponente Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo ODV

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Associazione Mornese – Liguria Ponente Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo ODV, siglabile “Ass.ne Mornese – Liguria Ponente ODV”, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto “Associazione”, ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione Mornese – Liguria Ponente ODV ha sede legale nel comune di Alassio. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nel solco della tradizione salesiana mornesina:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) Interventi e prestazioni sanitarie;
 - d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo;

- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 2 dicembre 2007, n. 244.

2. Per lo svolgimento delle attività elencate sopra nel comma 1 del presente articolo in forma esemplificativa e non esaustiva:

- realizza interventi e attività sussidiaria rispetto all'ente pubblico presente sul territorio rivolta a minori, famiglie e anziani. Organizza, collabora e può anche gestire mense dei poveri;
- promuove e favorisce l'assistenza alla terza età, con particolare attenzione agli ammalati, agli handicappati, agli emarginati, alle fasce particolarmente deboli, con ambulatorio infermieristico e medico, visite a domicilio, corsi di primo soccorso;
- si occupa di laboratori vari e di attività formativa su temi emergenti;
- organizza in proprio e/o collabora con altri enti in centri diurni, oratorio-centro giovanile, estate ragazzi, attività teatrali, cineforum, convegni, mostre;
- promuove e organizza campi scuola, soggiorni, vacanze per bambini, ragazzi e adulti, pellegrinaggi e gite;
- promuove l'organizzazione di doposcuola, percorsi formativi a carattere pedagogico, psicologico, antropologico per rendere i giovani protagonisti;
- promuove momenti ricreativi, culturali per l'inclusione sociale, intergenerazionale e interculturale e corsi di insegnamento della lingua italiana;

- organizza attività sportive: conoscenza degli sport, tornei, gare, ...;
 - organizza raccolte fondi;
 - diffonde la cultura del sostegno a distanza attraverso incontri/testimonianza con volontari e missionari;
 - sostiene la difesa dei diritti umani e della pace;
 - collabora con il banco alimentare, di solidarietà e altri enti civili e religiosi, distribuisce generi alimentari e di prima necessità alle fasce più deboli;
 - Promuove la tutela della donna attraverso l'educazione, la difesa della vita e della famiglia;
 - Incentiva attraverso la formazione l'aiuto reciproco (mutualità).
3. Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione, organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
 5. La spiritualità dell'Ass.ne Mornese – Liguria Ponente ODV si fonda sul Sistema Preventivo di Don Bosco che oggi risponde alle più autentiche aspirazioni della persona: la ricerca della verità, il bisogno di Dio, l'apertura alla relazione. Si arricchisce, inoltre, degli elementi carismatici dello stile di vita e di azione di Maria Domenica Mazzarello che, con "genio femminile" ha condiviso con Don Bosco lo stesso progetto educativo e di vita.
 6. La missione dell'Associazione si traduce in un forte impegno di servizio, operando per l'affermazione della dignità umana nei più differenti contesti, prestando particolare attenzione alle fasce più deboli: minori, famiglie e anziani che si trovano in situazione di povertà o di esclusione.
 7. L'Ass.ne Mornese – Liguria Ponente ODV, collabora e partecipa alla missione educativa dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice mutuandone le caratteristiche e lo spirito;
 8. L'Ass.ne Mornese – Liguria Ponente ODV di Alassio nasce, in forma non ufficiale, il 17 novembre 1971.
 9. L'Associazione è socia dell'Associazione Mornese – Liguria Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo ODV condividendo altresì le finalità e l'identità come espresse nel documento identitario della, attualmente denominata, Confederazione Mondiale Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice e nella Carta di Identità della Famiglia Salesiana.
 10. L'Associazione è parte del più vasto movimento delle Exallieve/i e dei Laici delle FMA, che intende promuovere e dal quale è alimentata.



11. L'Associazione è gestionalmente autonoma, condivide con l'Associazione Mornese – Liguria Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo ODV le stesse finalità e la stessa spiritualità di cui al punto 9 del presente articolo.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione Mornese – Liguria Ponente ODV è a carattere aperto.
2. Gli associati dell'Ass.ne Mornese – Liguria Ponente ODV sono le persone fisiche:
 - le Exallieve e gli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice,
 - i laici delle opere delle FMA,
 - e tutte le persone che hanno conosciuto l'associazione,senza distinzioni etniche, sociali, culturali e religiose, che chiedono liberamente di aderirvi, si sono iscritti e si impegnano ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, il documento identitario della, attualmente denominata, Confederazione Mondiale Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice, la Carta di Identità della Famiglia Salesiana e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. Fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore senza scopo di lucro, che si riconoscano nel presente Statuto, gli eventuali regolamenti



il documento identitario della, attualmente denominata, Confederazione Mondiale Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice, la Carta di Identità della Famiglia Salesiana e le deliberazioni degli organi dell'Associazione a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto dal Consiglio dell'Associazione e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio dell'Associazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;



- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Ai componenti degli organi dell'Associazione ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere rielette, le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, o con altri mezzi di comunicazione instant messaging (whatsapp, o altro).
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio dell'Associazione lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Le votazioni possono avvenire anche in forma elettronica sia in presenza che su piattaforma on line.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata



per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In seconda convocazione a distanza di 24 ore dalla prima è regolarmente costituita con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca, quando previsto, i membri dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti funzionali all'associazione;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ass.ne Mornese – Liguria Ponente ODV;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
14. L'Assemblea ordinaria e straordinaria può realizzarsi in presenza o on line su piattaforme o in entrambe le forme a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I Consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'Ass.ne Mornese – Liguria Ponente ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno tre volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere in presenza o on line.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, o sistemi di instant messaging quali whatsapp, telegram o altri preventivamente stabiliti, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. Il Consiglio Direttivo può essere convocato con modalità in presenza o on line.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario;
 - amministra l'Associazione;
 - predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - decide in merito alle attività diverse art. 3 dello statuto;
 - può decidere di lavorare attraverso la costituzione di un Ufficio di Presidenza, regolamentato con apposite norme nel regolamento;
 - predispone e modifica eventuali regolamenti per l'attuazione dello Statuto e per disciplinarne gli aspetti organizzativi più particolari;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 - mantiene rapporti reciproci con la Direttrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e il suo Consiglio ove presente un'opera delle FMA.
9. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il Tesoriere è corresponsabile con il Consiglio Direttivo della gestione amministrativa.
11. Il Segretario è responsabile delle pratiche dell'ufficio di segreteria.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
2. Il Consiglio dell'Associazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno tre volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa

costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere i consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione Legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra

entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di appositi conti correnti stabiliti dal consiglio Direttivo e intestati all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria, previa approvazione del Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Tesoriere procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina

vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - Consigliera FMA

1. Nell' Associazione dove sono presenti nel territorio le Figlie di Maria Ausiliatrice viene designato dall'Istituto locale un loro membro delegato - Consigliera FMA - figura di raccordo tra l'Istituto e l'associazione stessa (non è inserita negli organi sociali), rappresenta l'Istituto nell'animazione e accompagnamento formativo dell'associazione facendosi garante del patrimonio carismatico.
Tale figura è disciplinata da apposito regolamento.
2. Nell' Associazione dove non sono presenti nel territorio le Figlie di Maria Ausiliatrice, la Consigliera FMA membro del Consiglio Direttivo della Ass.ne Mornese - Liguria ODV, indicata dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, come propria delegata, tra persone membri dell'Istituto, curerà l'aspetto carismatico salesiano-mornesino.

ART. 22 - Referente Laico/a

1. Il Referente laico/a è una figura, scelto/a tra gli associati e con esperienza dell'associazione, disponibile ad accettare un impegno di corresponsabilità con il membro delegato dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice per l'animazione e il mantenimento del carisma salesiano mornesino.
2. Tale figura è nominata dall'Ispettrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice dell'Ispettorato di appartenenza. Non è inserita negli organi sociali. Potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. La sua figura è disciplinata da apposito regolamento.

ART. 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Alassio, 15 febbraio 2021



La Presidente
Rosanna Iebbole

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

UFFICIO TERRITORIALE DI ALBENGA

N. 332 serie 3

18 FEB. 2021

IL FUNZIONARIO
Pag. 13 di 13
Marilyn Virelli